



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO

Deliberazioni del Consiglio Provinciale

Delibera N. 170

OGGETTO: Revisione Regolamento per la consultazione dei cittadini e i referendum.

L'anno 1994 (millenovecentonovantaquattro) addì 22(ventidue) del mese di dicembre alle ore 10 20 in Viterbo, nell'apposita sala dell'Amministrazione Provinciale di Viterbo, si è riunito il Consiglio Provinciale per trattare gli oggetti all'ordine del giorno in sessione straordinaria di 1^a convocazione

	Presente	Assente
Anselmi Dario	X	
Bonatesta Michele	X	
Bruziches Alessandro		X
Caminiti Salvatore A.		X
Ceccarelli Francesco	X	
Coracci Giosuè Bruno	X	
D'Angelo Giuseppe	X	
Dottarelli Luciano	X	
Ercoli Osvaldo	X	
Fiaschetti Camillo	X	
Forzoni Claudio	X	
Giovannini Marcello	X	

	Presente	Assente
Grancini Adamo	X	
Grattarola Roberta		X
Lega Mario	X	
Loreti Sandro		X
Mauri Maurizio	X	
Paradisi Riccardo	X	
Riccardi Gianfranco	X	
Sacconi Roberto		X
Santori Rinaldo	X	
Sini Giuseppe Benito	X	
Staccini Domenico	X	
Viviani Alessandro	X	

Presiede il Presidente: Ugo Nardini

Assiste il sottoscritto Segretario Generale.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

La seduta è pubblica

RIFERISCE IL PRESIDENTE UGO NARDINI

Gli art. 85 e 91 dello Statuto prevedono l'adozione di un apposito regolamento che disciplini le modalità per la consultazione.

La Commissione consiliare nominata per l'elaborazione del Regolamento di che trattasi ha predisposto l'articolato che si sottopone all'approvazione del Consiglio;

Pertanto propone l'approvazione della seguente risoluzione:

IL CONSIGLIO

- Udito il relatore;
- Uditi gli interventi che trascritti verranno acquisiti agli atti;
- Vista la legge 142/90;
- Visto lo Statuto approvato con deliberazioni del Consiglio prov. le 82/94, 86/94, 103/94;
- Visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del servizio in ordine alla responsabilità tecnica e dal Segretario generale in ordine alla legittimità della proposta;

DELIBERA

- Di approvare il regolamento per la consultazione dei cittadini ed i referendum, allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante.
- Revocare la propria delibera n° 171 del 6.12.93.

Sull'argomento si procede articolo per articolo demandando al Consigliere Dottarelli la lettura.

I Consiglieri Giovannini e Sini rimarkano il fatto che, non in questa sede, ma quanto prima, occorre procedere alla revisione della norma statutaria che fissa la validità della consultazione.

Al termine della lettura il Presidente pone a votazione per alzata di mano l'approvazione del regolamento nel testo definitivo risultante dal dibattito che risulta approvato con voti favorevoli 16;

astenuti 2: Bonatesta e D'Angelo.

Assenti al momento della votazione Viviani e Lega.

Il presente processo verbale, previa lettura, viene approvato e sottoscritto, a termine di legge, come segue:

Il Consigliere Anziano

Il Presidente

Il Segretario Generale

In pubblicazione all'Albo Provinciale per giorni quindici consecutivi dal 16 GEN. 1995

Copia Conforme per uso Arch. vo
Viterbo 16 GEN. 1995
IL SEGRETARIO

D' ORDINE del Segr. Gen.le
CANNONE Dino



Il Segretario Generale

D' ORDINE del Segr. Gen.le
CANNONE Dino

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Provinciale per giorni quindici consecutivi dal 16-1-95 al 31-1-95 compresi.

Nessuna opposizione è pervenuta.

Viterbo, 1-2-95

REGIONE DEL LAZIO
COMITATO DI CONTROLLO sugli ATTI
degli ENTI LOCALI
VISTO - NULLA DA OSSERVARE
nella seduta del 2-2-1995
Verbale n. 346
Roma, li

IL SEGRETARIO
F.to illeggibile

Il Segretario Generale

D' Ordine del Segr. Gen.le
F.to Cannone Dino

REGIONE LAZIO

COMITATO DI CONTROLLO SUGLI ATTI
DEGLI ENTI LOCALI

PROT. N. 5^B/15

PROVINCIA VITERBO

004810

11 FEB. 95

Cat. 1-111

AL SIG. PRESIDENTE DEL

Anna, Porla
VITERBO

A norma dell'art. n. 32 della L.R. 13.3.1993 n. 26

SI COMUNICA CHE IL COMITATO


NELLA SEDUTA DEL 2-2-95 VERBALE N. 346

NON HA RISCONTRATO VIZI DI LEGITTIMITA' IN ORDINE ALLE

DELIBERE N. 169-170 ADOTTATE IL 22-12-94 DAL

Councilo Provinciale ".

Il Presidente
(Dr. Roberto Pallechi)




* ACTIVITY REPORT *

02/02 '95 13:25

6

2

MODE	CONNECTION TEL	CONNECTION ID	START TIME	USAGE T.	PAGES
TX	0761325975	G-3	02/02 13:24	01'11	01(00)



REFERENDUM CONSULTIVO

NORME GENERALI

ART. 1

FINALITA'

- 1) Il referendum consultivo è istituito di partecipazione popolare, previsto dalla legge e disciplinato dallo statuto della Provincia e dal presente regolamento.
- 2) Il referendum consultivo deve avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale, eccettuate quelle espressamente non ammesse dallo statuto della Provincia.
- 3) Con la consultazione referendaria i cittadini elettori della Provincia esprimono la loro volontà ed i loro orientamenti in merito a temi, iniziative, programmi e progetti d'interesse generale della comunità.
- 4) L'oggetto della consultazione referendaria deve avere finalità corrispondenti ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa. Quando sia previsto - o proposto - l'impiego da parte della Provincia di risorse finanziarie, devono essere precisate:
 - a) le utilità sociali che con le stesse s'intende conseguire;
 - b) l'eventuale contribuzione con la quale i cittadini dovranno partecipare agli oneri di realizzazione e gestione preventivati.

ART. 2

Consultazione per porzioni di territorio

- 1) Il referendum può essere effettuato per la consultazione di una parte della popolazione insediata in un ambito delimitato del territorio provinciale, quando l'oggetto della consultazione riguarda esclusivamente quella zona ed i suoi abitanti ed il pronunciamento richiesto non è suscettibile di produrre effetti che si estendano alla intera comunità provinciale.

ART. 3

REFERENDUM AMMESSI - DATA DI EFFETTUAZIONE

- 1) In ogni anno possono essere ammessi al massimo tre (tre) referendum consultivi.
- 2) Le consultazioni referendarie vengono effettuate annualmente, riunite in un'unica giornata di domenica, con l'esclusione del

periodo 1 luglio - 30 settembre, e comunque non in coincidenza con altre operazioni di voto.

- 3) La data per l'effettuazione dei referendum consultivi è stabilita dal Presidente della Provincia, sentita la Conferenza dei capi gruppo consiliari ed i Comitati promotori dei referendum d'iniziativa popolare, almeno sessanta giorni prima di quello in cui dovranno tenersi le consultazioni.
- 4) Dopo la pubblicazione del decreto di indizione di elezioni politiche od amministrative, di referendum nazionali o regionali, non possono essere tenuti referendum provinciali. Quelli già indetti sono rinviati a nuova data, con le modalità stabilite dal presente articolo.
- 5) Il referendum non può essere tenuto quando il Consiglio Provinciale è sospeso dalle funzioni o sciolto.

ART. 4

INIZIATIVA REFERENDARIA

- 1) Il referendum consultivo è indetto dal Presidente, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Provinciale:
 - a) per iniziativa dello stesso Consiglio;
 - b) per iniziativa dei cittadini, in numero non inferiore a quello stabilito dallo statuto, rappresentati dal Comitato dei promotori;
 - c) da cinque Consigli Comunali, secondo quanto previsto dallo statuto.

ART. 5

INIZIATIVA DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- 1) L'iniziativa del referendum consultivo può essere assunta dal Consiglio Provinciale quando lo stesso ritenga necessario consultare la popolazione per verificare se iniziative, proposte e programmi di particolare rilevanza corrispondano, secondo la valutazione dei cittadini, alla migliore promozione e tutela degli interessi collettivi.
- 2) La proposta per indire la consultazione referendaria è iscritta nell'ordine del giorno del Consiglio Provinciale. Dopo il dibattito, le cui modalità e tempi d'intervento sono previamente stabiliti dal Presidente del Consiglio Provinciale, sentita la Conferenza dei capi gruppo, il Consiglio decide in merito all'indizione del referendum con votazione palese, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati.

- 3) La proposta di cui al precedente comma è corredata dal preventivo della spesa per l'effettuazione del referendum, predisposto dal Segretario Provinciale e dal Ragioniere Capo con la collaborazione di tutti gli uffici che saranno impegnati nella consultazione. Il Ragioniere capo correda la proposta dell'attestazione di copertura finanziaria della spesa di cui all'art. 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 4) La deliberazione adottata d'iniziativa del Consiglio Provinciale stabilisce il testo del quesito - o dei quesiti - da sottoporre a consultazione, che deve essere chiaro ed univoco e stanziare i fondi necessari per l'organizzazione del referendum.
- 5) Nel caso che il referendum sia limitato ad una parte della popolazione, la deliberazione deve precisare la delimitazione territoriale.

ART. 6
INIZIATIVA DEI CITTADINI
E DEI CONSIGLI COMUNALI

- 1) I cittadini che intendono promuovere un referendum consultivo procedono, con la sottoscrizione di almeno cinquanta elettori, alla costituzione di un Comitato di promotori, composto da cinque di essi ed alla definizione del quesito - o dei quesiti - che dovrà essere oggetto del referendum, conferendo al Comitato l'incarico di attivare le procedure di cui al presente articolo. Nel caso di iniziativa da parte dei Consigli Comunali, il Comitato promotore è costituito da cinque rappresentanti scelti dai sindaci dei comuni proponenti. Il Comitato nomina tra i suoi componenti un coordinatore che ne esercita la rappresentanza.
- 2) Il Comitato sottopone al Presidente della Provincia la richiesta dei sottoscrittori, con l'indicazione del quesito e l'illustrazione delle finalità della consultazione.
- 3) Il Presidente della Provincia convoca, entro quindici giorni, la Commissione per i referendum composta dai capi gruppo Consiliari e in qualità di esperti da:
 - 1) il Segretario Generale della Provincia;
 - 2) il titolare dell'Ufficio Legale dell'Ente;
 - 3) il Dirigente del settore competente sull'argomento sottoposto al quesito referendario.

La Commissione si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto

per il referendum, tenuto conto di quanto dispongono la legge, lo statuto ed il presente regolamento.

La Commissione ove ritenga necessarie modifiche, integrazioni, perfezionamenti del quesito per renderlo chiaro ed univoco, invita il Comitato dei promotori a provvedere, entro quindici giorni dalla richiesta, agli adeguamenti necessari.

- 4) Le adunanze della commissione sono presiedute dal Segretario Generale o, in sua assenza, da altro membro da lui delegato. Il luogo, il giorno e l'ora delle riunioni sono comunicati al rappresentante del Comitato dei promotori, che può assistere alle adunanze insieme con gli altri membri del Comitato, con facoltà d'intervento se richiesto dalla Commissione.
- 5) Le decisioni della Commissione sono notificate al rappresentante del Comitato dei promotori, con atto motivato, entro trenta giorni da quello di presentazione della richiesta.
- 6) Nel caso che la richiesta sia dichiarata non ammissibile o che il Comitato dei promotori non ritenga di apportare al quesito le modifiche, integrazioni o perfezionamenti richiesti, lo stesso può, entro 30 giorni dalla notifica di cui al precedente comma, ricorrere al Consiglio Provinciale, sottoponendo allo stesso il quesito proposto.
- 7) Il Consiglio Provinciale decide sulla richiesta di ammissione del quesito, a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati, con provvedimento definitivo. La decisione è comunicata dal Presidente della Provincia al rappresentante del Comitato dei promotori entro sette giorni da quello di adozione.
- 8) Ricevuta la comunicazione dell'ammissione del quesito, il Comitato dei promotori procede alla raccolta delle firme di presentazione. I sottoscrittori, in numero non inferiore a tremila (3000), dovranno essere iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, nelle liste elettorali di almeno dodici Comuni della Provincia, con un minimo di cento firmatari per Comune. Le firme possono essere raccolte in numero superiore a quello minimo richiesto, ma non oltre il 25% dello stesso.
- 9) Le firme di presentazione sono apposte su appositi moduli formato protocollo, ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni pagina la dicitura "Provincia di Viterbo - Comune di - Richiesta di Referendum consultivo" e l'indicazione, completa e chiaramente leggibile, del quesito referendario. I moduli prima di essere posti in uso sono presentati alla Segreteria comunale che li vidima apponendo il bollo del Comune all'inizio di ogni foglio.

- 10) Le firme sono apposte al di sotto del testo del quesito. Accanto alla firma devono essere indicati in modo chiaro e leggibile il cognome, nome Comune e data di nascita del sottoscrittore. Le firme sono autenticate da un notaio, cancelliere, Segretario comunale o da impiegato comunale incaricato dal Sindaco.
- 11) La raccolta delle sottoscrizioni deve essere conclusa con il deposito dei relativi atti presso i Segretari comunali entro sessanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum. I Segretari comunali dispongono la verifica da parte dell'ufficio elettorale, entro cinque giorni, dell'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del Comune, corredando gli atti con una certificazione collettiva riferita a tutti i presentatori del quesito. Successivamente, entro ulteriori cinque giorni, detti atti vengono inviati a cura del Segretario Comunale ed Segretario Generale della Provincia il quale dopo aver accertato il numero e la validità delle firme pari o superiori a quello prescritto, provvede a convocare la Commissione per il referendum entro sette giorni dal ricevimento degli atti.
- 12) La Commissione, integrata dal rappresentante del Comitato promotore, verifica la regolarità degli atti, delle firme di presentazione autenticate e dall'iscrizione nelle liste elettorali del Comune di un numero di sottoscrittori non inferiore a quello minimo e non superiore a quello massimo previsto dal precedente ottavo comma; richiede, ove necessario, chiarimenti e perfezionamenti al Comitato dei promotori. Accertata la regolarità della documentazione, la Commissione dichiara ammessa la richiesta di referendum e ne dà comunicazione al Presidente della Provincia.
- 13) Il Presidente della Provincia, dopo aver fatto predisporre il preventivo di spesa e l'attestazione di copertura finanziaria di cui al terzo comma del precedente articolo, iscrive l'argomento all'o.d.g. della prima seduta del Consiglio prov.le, presentando la documentazione ricevuta dalla Commissione, la presa d'atto dell'ammissione del referendum e la proposta di finanziamento della spesa necessaria per effettuarlo.
- 14) Il Consiglio Provinciale adotta i provvedimenti di sua competenza con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. L'atto deliberativo contiene il richiamo agli atti e documenti di cui alla procedura prevista dal presente articolo, il testo esatto e non modificabile del quesito o dei quesiti e l'incarico al Presidente della Provincia di indire il referendum nella sessione annuale prevista dall'art. 2 del presente regolamento.

LE PROCEDURE PRELIMINARI ALLA VOTAZIONE

ART. 7

NORME GENERALI

- 1) La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.
- 2) La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari almeno alla maggioranza degli aventi diritto.
- 3) La ripartizione del territorio in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni.
- 4) Le operazioni relative al referendum, comprese quelle preliminari, sono organizzate dagli uffici comunali preposti alle consultazioni elettorali.
- 5) La Commissione di cui al terzo comma dell'art. 6 verifica che tutte le operazioni referendarie si svolgano nel rispetto delle disposizioni di legge, dello statuto e del presente regolamento.

ART. 8

INDIZIONE DEL REFERENDUM

- 1) Il referendum è indetto con provvedimento del Presidente della Provincia che dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Provinciale di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
- 2) Il provvedimento è adottato dal Presidente della Provincia almeno 60 giorni prima della data della votazione, stabilita con le modalità di cui al precedente art. 3. Copia del provvedimento viene inviata dal Presidente della Provincia ai capi gruppo del Consiglio Provinciale, al Comitato dei promotori dei referendum d'iniziativa popolare, alla Commissione per i referendum, all'ufficio del Segretario Generale della Provincia ed ai Sindaci dei Comuni della Provincia in tempo utile per garantire gli adempimenti di cui al comma 3. Comunicazione dell'indizione dei referendum, con copia dei relativi provvedimenti, viene inviata dal Presidente della Provincia al Prefetto, per quanto di competenza.
- 3) Entro il quarantaciquesimo giorno precedente quello stabilito per la votazione debbono essere pubblicati manifesti con i quali sono precisati:

- a) il testo del quesito o dei quesiti sottoposti a referendum;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) l'avvertenza che il luogo della votazione è precisato nel certificato elettorale;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità del referendum.
- 4) Nel caso che siano indetti nello stesso giorno più referendum, nel manifesto ciò viene chiaramente precisato e sono riportati distintamente i quesiti relativi a ciascun referendum, nell'ordine della loro ammissione da parte del Consiglio Provinciale, con delimitazioni grafiche che consentano di individuare esattamente il testo di ciascuno di essi.
- 5) Il manifesto è pubblicato, a cura dei Comuni, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione, in numero di copie pari almeno al doppio delle sezioni elettorali. L'affissione del manifesto viene effettuata entro il 45° giorno precedente la data delle votazioni e viene integrata, per i manifesti defissi, distrutti o non leggibili, entro il 10° giorno precedente la data suddetta.
- 6) Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione. Nel caso la consultazione abbia luogo solo per il referendum limitato ad una parte della popolazione le forme di pubblicità di cui al presente articolo sono effettuate nel territorio interessato.

ART. 9

CHIUSURA DELLE OPERAZIONI REFERENDARIE

- 1) Nel caso in cui, prima dello svolgimento del referendum ad iniziativa popolare, vengano meno i presupposti e le condizioni che hanno costituito la motivazione dello stesso, la Commissione per i referendum, sentito il Comitato dei promotori, propone al Consiglio di dichiarare che le operazioni relative non hanno più corso. Il Consiglio delibera sulla proposta con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 2) Quando le condizioni di cui al precedente comma si verificano per i referendum di iniziativa del Consiglio, il Presidente della Provincia, sentita la conferenza dei capi gruppo, propone la chiusura delle operazioni al Consiglio Provinciale. Il Consiglio Provinciale delibera sulla proposta con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

- 3) Il Presidente della Provincia dà avviso della chiusura delle operazioni referendarie, entro cinque giorni dalla deliberazione del Consiglio, alla Commissione per i referendum, al Comitato dei promotori ed alla cittadinanza, mediante i manifesti e gli altri mezzi previsti dal regolamento per l'informazione.

**ORGANIZZAZIONE E
PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI SCRUTINIO**

**ART. 10
ORGANIZZAZIONE**

- 1) L'organizzazione generale delle operazioni referendarie è diretta dal Segretario Generale della Provincia il quale si avvale di tutti gli uffici provinciali il cui intervento sia necessario per la migliore riuscita della consultazione, coordinando le funzioni di competenza dei responsabili degli stessi.
- 2) La Segreteria provinciale predispone tempestivamente il calendario di tutte le operazioni referendarie ed una guida per gli uffici contenente le istruzioni per il corretto esercizio delle funzioni agli stessi attribuite.

**ART. 11
I CERTIFICATI ELETTORALI**

- 1) I certificati d'iscrizione nelle liste elettorali sono compilati, a cura degli uffici elettorali dei Comuni, entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto che indice i referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno della predetta pubblicazione.
- 2) I certificati non recapitati a domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi dal quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al precedente comma.

**ART. 12
L'UFFICIO DI SEZIONE**

- 1) Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da due scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un Segretario.
- 2) Fra il venticiquesimo e il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in

pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, al sorteggio, per ogni sezione elettorale, di due scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990, n. 53.

- 3) Nel periodo indicato nel precedente comma il Presidente della Provincia richiede al Presidente del Tribunale la designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990, n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della citata legge 21 marzo 1990, n. 53.
- 4) Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.
- 5) L'impegno dei componenti degli uffici di Sezione è limitato al solo giorno della domenica nella quale ha luogo la consultazione.

ART. 13

ORGANIZZAZIONE ED ORARIO DELLE OPERAZIONI

- 1) La sala della votazione è allestita ed arredata, per ciascuna Sezione, a cura del Comune, secondo quanto prescritto dal T.U. 30 marzo 1957, n. 761.
- 2) L'ufficio di sezione si costituisce nella sede prestabilita alle ore 6 del giorno della votazione. Dalle ore 6 alle ore 7 gli incaricati del Comune provvedono a consegnare al Presidente le schede, i verbali, una copia delle liste elettorali della Sezione e tutto l'altro materiale necessario per la votazione e lo scrutinio.
- 3) Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante per ciascuno dei gruppi presenti in Consiglio Provinciale, designato dal capo gruppo con apposito atto. Quando la consultazione comprende referendum d'iniziativa popolare, può assistere alle operazioni suddette, presso ciascun seggio, un rappresentante designato dal coordinatore del Comitato dei promotori, con apposito atto. Gli atti di designazione di cui al presente comma sono autenticati, senza spese, dal Segretario provinciale o da altro funzionario della Provincia abilitato a tale funzione.
- 4) Le schede per il referendum, di carta consistente, di tipo unico e

di identico colore, sono fornite dalla Provincia con le caratteristiche di cui al modello riprodotto nell'allegato A al presente regolamento. Esse contengono il quesito formulato secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 6, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili. Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più referendum, all'elettore viene consegnata, per ognuno di essi, una scheda di colore diverso.

- 5) Le schede sono vidimate con la sigla di uno dei membri dell'ufficio di Sezione, incluso il Segretario. Ciascuno di essi ne vidima una parte, secondo la suddivisione effettuata dal Presidente. Le operazioni di voto hanno inizio un'ora e mezza dopo il ricevimento del materiale e, comunque, non oltre le 08,30.
- 6) L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sul quadrato contenente la lettera relativa alla risposta da lui scelta.
- 7) Le votazioni si concludono alle ore 21. Sono ammessi a votare gli elettori a quel momento presenti in sala.
- 8) Conclusa la votazione hanno immediato inizio le operazioni di scrutinio, che continuano fino alla conclusione.
- 9) Tutte le operazioni sono riportate in appositi verbali firmati dal Presidente, dal Segretario e da almeno due scrutatori.
- 10) Concluse le operazioni, il materiale, chiuso in appositi plichi sigillati, viene recapitato direttamente dal Presidente alla Segreteria del Comune stesso che provvede a trasmetterlo alla Segreteria della Provincia, la quale, a sua volta, provvederà a consegnarlo all'ufficio centrale per i referendum di cui all'art. 14.

ART. 14

DETERMINAZIONE DEI RISULTATI DEI REFERENDUM

- 1) Presso la sede della Provincia è costituito l'ufficio centrale per i referendum, composto dai membri della Commissione per i referendum.
- 2) L'ufficio centrale per i referendum inizia i suoi lavori entro le ore 15 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di scrutinio, provvede per ciascuna consultazione referendaria:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato da far constare se è stata raggiunta la quota percentuale minima

- richiesta per la validità della consultazione di cui al secondo comma dell'art. 7;
- b) al riesame ed alle decisioni in merito ai voti contestati e provvisoriamente non assegnati;
 - c) alla determinazione e proclamazione dei risultati del referendum.
- 3) Tutte le operazioni dell'ufficio centrale dei referendum si svolgono in adunanza pubblica.
- 4) Delle operazioni effettuate dall'ufficio centrale per i referendum viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Presidente della Provincia e uno al Segretario Generale della Provincia. Nel verbale sono registrati gli eventuali reclami presentati dai membri dell'ufficio e dal Comitato dei promotori.
- 5) Il Presidente della Provincia provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali dell'ufficio centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
- a) ai cittadini mediante affissione a cura dei Comuni, di appositi manifesti nei luoghi pubblici e mediante le altre forme di informazione previste dal regolamento;
 - b) ai Consiglieri Provinciali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi del referendum ed ai capi gruppo di copia dei verbali dell'ufficio centrale;
 - c) al Comitato dei promotori, mediante l'invio di copia dei verbali dell'ufficio centrale.
- 6) Il Segretario Provinciale dispone il deposito e la conservazione dei verbali delle adunanze dell'ufficio centrale nell'archivio provinciale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale. Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione referendaria ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio provinciale assicura la conservazione degli atti di indizione del referendum, dei verbali delle sezioni, dell'ufficio centrale e della Commissione e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.
- 7) Ai componenti dell'ufficio centrale per i referendum viene corrisposto, per le funzioni presso lo stesso svolte, un onorario pari al 50% di quello previsto dal D.P.R. 27 maggio 1991 per le consultazioni aventi per oggetto un solo referendum, maggiorato del 10% per ogni consultazione referendaria effettuata contemporaneamente alla prima.

- 8) Copia dei verbali delle operazioni dell'ufficio centrale viene pubblicata dal Segretario Provinciale all'albo pretorio della Provincia per 15 giorni.

LA PROPAGANDA PER I REFERENDUM

ART. 15

DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA A MEZZO MANIFESTI

- 1) La propaganda relativa ai referendum provinciali è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione.
- 2) La propaganda mediante affissione dei manifesti ed altri stampati è consentita esclusivamente negli appositi spazi delimitati dai Comuni.
- 3) In ciascun centro abitato dei Comuni è assicurato, per la propaganda relativa ai referendum provinciali, un numero di spazi non inferiore al minimo previsto dal secondo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e successive modificazioni.
- 4) Gli spazi di cui ai precedenti commi saranno individuati e delimitati con deliberazione da adottarsi dalle Giunte comunali entro il trentaciquesimo giorno precedente quello della votazione attribuendo:
 - a) a ciascun gruppo consiliare provinciale, già costituito al momento in cui il Consiglio provinciale ha adottato le deliberazioni di cui ai precedenti artt. 5 secondo comma e 6 quattordicesimo comma, due superfici ciascuna di cm 70X100;
 - b) a ciascun Comitato dei promotori di referendum un numero di superfici di cm 70X100, corrispondente ad un quarto di quelle complessivamente spettanti ai gruppi consiliari, comunque non superiori a tre;
 - c) a ciascun partito, rappresentato in Parlamento e non presente in Consiglio provinciale che ne faccia richiesta, una superficie di cm 70X100;
- 5) Lo spazio per la propaganda è limitato alle sole superfici previste dal precedente comma, qualunque sia il numero delle consultazioni indette per ciascuna sessione referendaria. Il Comitato dei promotori che partecipa alla consultazione con più referendum, ha diritto ad una sola assegnazione di superfici, nei limiti indicati alla lett. b dello stesso comma.
- 6) I gruppi consiliari ed il Comitato dei promotori possono consentire l'utilizzazione delle superfici loro attribuite da parte di associazioni fiancheggiatrici e di altri soggetti che intendono partecipare alla propaganda referendaria, dandone avviso al Comune.

- 7) Entro il trentatreesimo giorno precedente quello della votazione, i Sindaci notificano alla Segreteria Generale della Provincia l'elenco dei centri abitati ove sono situati gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite. A sua volta, il Segretario Generale della Provincia, entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione, notifica quanto sopra ai capigruppo consiliari ed al Comitato promotore.
- 8) In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma, lo spazio o gli spazi fissati in uno stesso centro abitato possono essere frazionati in più località, a seconda della situazione dei luoghi e degli spazi stessi. Salvo diversi accordi comunicati per iscritto dagli assegnatari, le posizioni delle superfici attribuite sono determinate mediante sorteggio.
- 9) Per le affissioni non è dovuto alcun diritto se le stesse sono effettuate a cura diretta degli interessati. Sono soggette al pagamento del 50% della vigente tariffa dei diritti di affissione, se viene richiesto che siano effettuate dal servizio comunale in gestione diretta od in concessione.

ART. 16

ALTRE FORME DI PROPAGANDA - DIVIETI - LIMITAZIONI

- 1) Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati, si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai Comitati dei promotori del referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette.
- 2) Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, nel testo sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

ATTUAZIONE DEL RISULTATO

ART. 17

PROVVEDIMENTI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

- 1) Il Presidente della Provincia iscrive all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, in apposita adunanza da tenersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la discussione sull'esito del referendum o dei referendum, effettuati sia su iniziativa del Consiglio stesso che di altri soggetti.
- 2) Entro ulteriori sessanta giorni, il Consiglio Provinciale delibera sulla materia oggetto della consultazione referendaria promuovendo l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'esito del referendum stesso.
- 3) Qualora tali provvedimenti si discostino, anche parzialmente, dalla determinazione espressa dai cittadini, i provvedimenti stessi devono essere adeguatamente motivati.

ART. 18

INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1) Le decisioni del Consiglio Provinciale vengono rese note alla cittadinanza mediante manifesti e nelle altre forme previste dal regolamento per l'informazione.
- 2) Copia delle deliberazioni del Consiglio Provinciale relative all'oggetto del referendum d'iniziativa popolare viene notificata, entro dieci giorni dall'adozione, al rappresentante del Comitato dei promotori.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 19

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO REFERENDARIO

- 1) In deroga alla disciplina fissata in via generale dal regolamento provinciale per il procedimento amministrativo, i procedimenti relativi ai referendum consultivi sono disciplinati dal presente regolamento.

ART. 20
SCHEDA PER IL REFERENDUM

- 1) Il fac-simile della scheda per il referendum, distinto come allegato A, costituisce parte integrante del presente regolamento.
- 2) E' riprodotto in formato cm. 15X25, secondo le modalità di cui al precedente art. 13 e completato a stampa con il testo del quesito e l'indicazione della Provincia.

ART. 21
ENTRATA IN VIGORE

- 1) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte del Comitato Regionale di Controllo, in conformità all'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Parte interna

REFERENDUM PROVINCIALE

Volete(quesito)

A

B

OPZIONI

C

N

* * *

Parte esterna

Comune di

Sigla Ufficio Sezione
